



Informativa sulla nuova normativa sui termini di pagamento

NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

In vigore dall'1 gennaio 2013 le modifiche in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali

Il cosiddetto "Statuto delle Imprese" ha delegato il Governo ad adottare, tramite uno specifico Decreto, le modifiche in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali. Con il Comunicato stampa 31 ottobre 2012 n. 52 ter il Consiglio dei Ministri ha reso nota l'approvazione dello "schema" del Decreto di recepimento della suddetta Direttiva.

Sul punto il citato Comunicato stampa evidenzia, in particolare, che: "Nonostante il termine per il recepimento della direttiva sia fissato al 16 marzo 2013, il Governo ha voluto provvedere ad una sua attuazione anticipata dal 1° gennaio 2013 in considerazione della importanza della normativa nonché dell'opportunità peculiare di garantire, in questo momento, le imprese e più specificatamente le piccole e medie imprese".

Sulla G.U. 15 novembre 2012, n. 267 è stato pubblicato il D.Lgs. 9.11.2012, n. 192 contenente il recepimento della citata Direttiva comunitaria finalizzata a garantire, nei pagamenti tra imprese e tra Pubblica Amministrazione e imprese, tempi certi e brevi.

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art. 1, D.Lgs. n. 231/2002, dispone ora che la disciplina in esame:

- si applica "ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale";
- non è applicabile:
 - in presenza di procedure concorsuali / procedure di ristrutturazione del debito;
 - nell'ipotesi di risarcimento del danno "compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore".n

Il nuovo art. 2, del citato D.Lgs. n. 231/2002, precisa che per:

- "**transazione commerciale**", si intendono i contratti stipulati tra imprese, tra imprese e Pubblica Amministrazione, che comportano "in via esclusiva o prevalente" una consegna di merci / prestazione di servizi e il relativo pagamento del prezzo;
- "**Pubblica Amministrazione**", si intendono le Amministrazioni ex art. 3, comma 25, D.Lgs. n. 163/2006 (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni, consorzi) e gli altri soggetti tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nello stesso Decreto;
- "**imprenditore**", si intende l'esercente un'attività economica organizzata / una professione.

Pertanto le nuove regole interessano sia le imprese che i lavoratori autonomi.

TERMINI DI PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI

Si prevede ora quindi l'automatica decorrenza degli interessi moratori (senza quindi la necessità della messa in mora) dal giorno successivo alla scadenza dei seguenti termini di pagamento:

- 30 giorni dal ricevimento della fattura / richiesta di pagamento.
- 30 giorni dal ricevimento dei beni / prestazione di servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento o quando quest'ultima è anteriore a quella di ricevimento delle merci / prestazione di servizi;
- 30 giorni dall'accettazione / verifica (prevista dalla Legge o dal contratto) della conformità dei beni / servizio ricevuto al contratto nel caso di ricevimento della fattura / richiesta di pagamento "in epoca non successiva a tale data".

Nelle transazioni tra imprese / lavoratori autonomi le parti possono definire termini di pagamento superiori ai suddetti. In particolare, la definizione di un termine di pagamento superiore a 60 giorni, purché non gravemente iniquo ai sensi dell'art. 7 del citato Decreto, deve essere pattuito in forma scritta.

Nelle transazioni con la PA possono essere definiti termini di pagamento superiori ai suddetti "quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione". Anche in tal caso gli stessi devono essere pattuiti in forma scritta e non possono comunque superare i 60 giorni.



I termini di "30 giorni", ai sensi del citato comma 2, sono raddoppiati se il debitore è:

- impresa pubblica, tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza ex D.Lgs. n. 333/2003;
- Ente Pubblico "riconosciuto" che fornisce assistenza sanitaria.

È possibile definire una rateazione del pagamento del corrispettivo dovuto. In tal caso gli interessi moratori si applicano esclusivamente agli importi delle rate scadute.

Gli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 231/2002, sono individuati negli interessi legali di mora oppure negli interessi concordati tra le imprese.

Si rammenta che gli interessi legali di mora sono costituiti da una:

- **componente variabile**, connessa alla politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE), comunicata semestralmente mediante pubblicazione della stessa sulla G.U.;
- **componente fissa** pari a 8 punti percentuali.

NULLITÀ DELLE CLAUSOLE INIQUE

L'art. 7, D.Lgs. n. 231/2002, dispone ora che sono nulle le clausole che definiscono termini di pagamento, saggio di interessi, risarcimento per i costi di recupero, che "risultano gravemente inique in danno del creditore".

Ai sensi del citato art. 7, si considerano gravemente inique quelle clausole che:

- escludono l'applicazione degli interessi di mora;
- escludono il risarcimento per i costi di recupero crediti;
- nelle transazioni commerciali in cui è parte la Pubblica Amministrazione predeterminano o modificano la data di ricevimento della fattura.

DIFFERENZE RISPETTO ALLE REGOLE IN MATERIA DI CESSIONI DI PRODOTTI AGRICOLI / ALIMENTARI

Da quanto sopra si può desumere che le nuove regole differiscono da quanto applicabile in materia di cessioni di prodotti agricoli / alimentari. Le nuove regole, in pratica, si limitano a fissare i termini di pagamento (derogabili dalle parti) e la decorrenza degli interessi moratori.

Va evidenziato che, rispetto alla disciplina di cui all'art. 62, DL n. 1/2012 non sono previste le

- "pesanti" sanzioni in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture.

Riassumendo:

Discipline a confronto		
Riferimenti normativi	Art. 62, DL n. 1/2012 DM 19.10.2012	D.Lgs. 9.11.2012, n. 192
Ambito applicativo	Cessioni prodotti agricoli / alimentari	Cessioni altri beni Prestazioni di servizi
Termini di pagamento	30 gg. prodotti deteriorabili 60 gg. prodotti non deteriorabili	30 giorni derogabili dalle parti
Sanzioni	Da € 500 a € 500.000	Non previste

*

Il testo del Decreto è disponibile a richiesta presso gli uffici di Apindustria e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in materia (tel. 0376221823).